



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, commi 3 e 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2013, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pres. Filippo Patroni Griffi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e in particolare l'articolo 9, comma 9, il quale prevede che *"Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitato non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA"*;

VISTA la nota in data 12 luglio 2011 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'istituzione del comitato tecnico di cui al citato articolo 9, comma 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale, per garantire il rispetto del valore limite del biossido d'azoto (NO₂), generato dal traffico circolante sul tratto altoatesino dell'autostrada del Brennero nella Provincia autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che, a tal fine, il suddetto Dicastero ha rappresentato che il Coordinamento nazionale, disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, in esito all'istruttoria relativa all'istanza presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha accertato l'esistenza dei presupposti per chiedere la convocazione del comitato tecnico di cui al citato art. 9, comma 9, del decreto legislativo n. 155 del 2010;

CONSIDERATO altresì che in esito alle riunioni di coordinamento istruttorio, tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 6 ottobre 2011, 21 novembre 2011 e 4 settembre 2012, alle quali hanno partecipato i rappresentanti del



de



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza e Dipartimento Vigili del Fuoco, nonché i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, è stata verificata l'esistenza dei presupposti necessari per l'istituzione del comitato tecnico previsto dal citato articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 155 del 2010;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione del suddetto comitato tecnico;

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DICA 6478 del 25 marzo 2013, con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dell'interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e Dipartimento Vigili del Fuoco, nonché alla Provincia autonoma di Bolzano di designare i propri rappresentanti secondo quanto previsto dal citato articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 155 del 2010;

VISTE le designazioni dei rappresentanti in seno al predetto Comitato effettuate dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e Dipartimento Vigili del Fuoco, nonché dalla Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la nota prot. n. 7943 del 29 aprile 2013, con la quale Ministero politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che la questione relativa al "rispetto del valore limite del biossido d'azoto (NO2), generato dal traffico circolante sul tratto altoatesino dell'autostrada del Brennero nella Provincia autonoma di Bolzano" non è direttamente attinente alle competenze istituzionali del Ministero stesso;

VISTA la nota prot. N. 4440 del 4 novembre 2013, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esito alla nota prot. DICA 21486 del 17 ottobre 2013, ha designato i propri dirigenti, ing. Stefano Corsini e Dott. Claudio Cesi, quali componenti del predetto comitato, in relazione alla necessità di integrarne la composizione, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con figure professionali dotate della necessaria esperienza tecnica;

DECRETA

Art. 1

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato tecnico previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Art. 2

Il predetto comitato tecnico è costituito dai seguenti componenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

per il Dipartimento per il coordinamento amministrativo:

- Cons. Diana Agosti, Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con funzioni di Presidente;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Cons. Anna Gargano, Coordinatore dell'Ufficio per la concertazione amministrativa e monitoraggio, con funzioni di Vice Presidente;
- dott.ssa Letizia Di Martino;

per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica:

- Ing. Stefano Corsini;
- dott. Claudio Cesi;

Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare:

- dott.ssa Paola Schiavi;
- dott. Fabio Romeo;
- dott.ssa Giulia Magnavita;

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:

- per la Direzione generale per le infrastrutture stradali: dott.ssa Maria Grazia Cacopardi;
- per la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità: dott. Camillo Lobina;
- per la Direzione generale per la motorizzazione: Ing. Luca Rocco;

Ministero dello Sviluppo Economico:

- Ing. Cinzia Tonci;
- Ing. Emanuele Basilio;

Ministero dell'Interno:

- per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile:
Ing. Emanuele Pianese

Provincia Autonoma di Bolzano:

per l'Ufficio aria e rumore:

- Ing. Georg Pichler;
- p.i. Massimo Guariento, supplente.

Art. 3

1. L'istituzione del comitato di cui all'art. 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma di misure di carattere nazionale ed al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché delle Amministrazioni interessate.

2. Ai componenti del comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta alcun compenso o rimborso spese, comunque denominato.

Roma, 22 NOV. 2013

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOGROSEGRETARIO DI STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3084

Roma, 23/11/13

IL REVISORE

D. M. Modici

3
D. M. Modici



COPIA CONFORME